

CONVENZIONE

Tra

SANI.IN.VENETO con sede in Venezia - Marghera (VE) via Fratelli Bandiera 35, c.f. 90164060270 rappresentata agli effetti della presente convenzione dal Presidente pro-tempore sig. Giuseppe Sbalchiero e

EDILCASSA VENETO con sede in Venezia - Marghera (VE) via Fratelli Bandiera 35, c.f. 94009780274 rappresentata agli effetti della presente convenzione dal Presidente pro-tempore sig. Virginio Piva,

PREMESSO CHE

- Il decreto legislativo del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i prevede la costituzione dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale;
- Le parti sociali dell'artigianato veneto hanno costituito in data 08/07/2013 un fondo contrattuale di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato veneto denominato Sani.In.Veneto, funzionante secondo le regole specificate nello Statuto e Regolamento depositati;
- Che Fillea Cgil – Filca Cisl e Feneal Uil del Veneto e le Associazioni Artigiane del Veneto intendono istituire una tutela specifica in materia di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai lavoratori delle imprese artigiane e PMI del settore edile del Veneto e le stesse parti convengono che tali ulteriori tutele possano essere operative immediatamente solo aderendo ad un Fondo già in attività;
- Il *Protocollo sulla sanità integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI edili del Veneto*, siglato il 09/04/2014, parte integrante e inscindibile del contratto collettivo regionale del 9 aprile 2014, stabilisce l'adesione a SANI.IN.VENETO da parte delle imprese edili artigiane e PMI al fine di ottenere le prestazioni sanitarie previste dal Fondo secondo le regole e le modalità in atto;
- Lo stesso Protocollo indica ulteriormente che la procedura di raccolta dei contributi delle aziende aderenti sarà dettagliata in una specifica convenzione tra Casse Edili Artigiane del Veneto (Edilcassa Veneto / Ceva) e Sani.In.Veneto che ne definisca le modalità;
- Il verbale di riunione tra Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto con FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL del Veneto sullo stato dell'arte dell'applicazione del CCRL 09/04/2014 contiene importanti precisazioni sugli adempimenti di versamento SANI.IN.VENETO da parte delle aziende edili artigiane e PMI;

SI CONVIENE

Art 1.

Le aziende edili artigiane e PMI iscritte alla EDILCASSA VENETO effettueranno la denuncia delle contribuzioni e il versamento delle quote Sani.In.Veneto secondo quanto stabilito da EDILCASSA VENETO tramite i sistemi tradizionalmente utilizzati per i versamenti (ad oggi sistema denunce mensili SOLDO e bollettino freccia).

Art. 2

La EDILCASSA VENETO comunicherà a Sani.In.Veneto, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza di versamento alla EDILCASSA VENETO, i dati delle aziende versanti, i relativi importi per ciascun dipendente interessato nonché i dati dei lavoratori con diritto alle prestazioni anche con versamento pari a zero in base al Regolamento Sani.In.Veneto.

Questi dati verranno importati nel sistema informatico Sani.In.Veneto dalla EDILCASSA VENETO tramite la versione aggiornata compilata dello strumento "Tracciato record file di interscambio dati" secondo le specifiche di dettaglio fornite.

Non è prevista quindi la comunicazione degli iscritti senza obbligo di versamento e contemporaneo mancante diritto alle prestazioni secondo il Regolamento Sani.In.Veneto.

Art. 3

Il trasferimento a Sani.In.Veneto delle quote riscosse dalla EDILCASSA VENETO avverrà entro il 15esimo giorno successivo a quello della scadenza di versamento alla EDILCASSA VENETO, tramite addebito SDD mensile cumulativo predisposto sui dati forniti dalla EDILCASSA VENETO oppure altra forma di pagamento concordato precedentemente tra EDILCASSA VENETO e Sani.In.Veneto.

Art. 4

La contribuzione a Sani.In.Veneto decorre dal mese di giugno 2014 (primo pagamento entro il mese di luglio 2014) in quanto unica modalità in grado di dare evidenza oggettiva al versamento della contribuzione prevista per la sanità integrativa per i dipendenti e garantire conseguente attestazione di regolarità contributiva in caso di richiesta DURC.

Si precisa tuttavia che fino al versamento di competenza del mese di agosto 2014 si considerano comunque adempienti le imprese che, operando il versamento in ritardo, recuperano i mesi precedenti non saldati.

Art. 5

La contribuzione Sani.In.Veneto è dovuta per tutte le aziende aventi sede legale in Veneto ed è facoltà di iscrizione e contribuzione per tutte le aziende con sede legale in altre regioni che intendano applicare gli accordi regionali veneti (cfr art 6 Statuto Sani.In.Veneto per "Altre imprese" e "Imprese non Venete").

Pertanto è tenuta al versamento a Sani.In.Veneto l'azienda con sede legale in Veneto anche per il periodo in cui ha cantieri stabilmente operanti in un'altra regione e non versa la contribuzione ordinaria a EDILCASSA VENETO ed è facoltà dell'azienda con sede legale in un'altra regione ma operante in Veneto aderire e versare a Sani.In.Veneto in quanto applicante il complesso degli accordi regionali stipulati in Veneto.

Art. 6

Sani.In.Veneto si impegna a recepire, previa comunicazione della EDILCASSA VENETO, le eventuali sospensioni o rateazioni dei versamenti accordati dalla EDILCASSA VENETO alle aziende versanti. I dipendenti delle aziende che usufruiscono di tali eventuali sospensioni o rateazioni dei versamenti hanno regolare diritto alle prestazioni del Fondo.

Art 7.

Il contatto con l'azienda iscritta è riservato alla EDILCASSA VENETO che si occuperà di effettuare quindi le necessarie verifiche in caso di pagamento mancante o insufficiente attraverso i sistemi propri tradizionalmente utilizzati.

Le prestazioni Sani.In.Veneto richieste da parte di lavoratori di aziende con pagamento della quota mancante o insufficiente saranno sospese finché tali aziende non provvederanno a regolarizzare la propria posizione.

L'avvenuta regolarizzazione dei versamenti sarà comunicata da parte della EDILCASSA Veneto a Sani.In.Veneto con le modalità prevista all'art 2 e nei confronti dei lavoratori secondo l'attuale regolamentazione della EDILCASSA VENETO.

Art. 8

La EDILCASSA VENETO si farà carico della raccolta dei dati a titolarità Sani.In.Veneto tutelando i dati sensibili secondo l'attuale normativa privacy per il trattamento dei dati e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

La durata della presente convenzione è legata alla sperimentazione prevista dal protocollo del 9/04/14 citato in premessa.



Art. 10

Per quanto non contenuto nel presente verbale varrà il regolamento di Sani.In.Veneto ed il verbale di riunione del 9/06/14, citato nelle premesse.

Marghera,

SANI.IN.VENETO

Il Presidente


Giuseppe Sbalchiero



EDILCASSA VENETO

Il Presidente

Virginio Piva



**EDILCASSA
VENETO**
Marghera - (VE)



SANI.IN.VENETO

fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori dell'artigianato

Via F.lli Bandiera 95 - 30175 Venezia-Marghera